



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.uat-salerno.it

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 137 del 11 luglio 2025, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, nonché l'allegato A indicante "Personale docente – istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2025/26", e l'allegato B, recante il riparto del contingente nazionale a livello regionale, che si intendono integralmente richiamati;

VISTO il riparto a livello regionale dei ruoli operato dall'USR Campania per l'a.s. 2025/2026 con nota prot. n. 54194 del 15.07.2025;

VISTA la nota prot. n. 157048 del 09.07.2025 del MIM avente ad oggetto "Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";

VISTO il D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge 29.04.2024 n. 56;

VISTO il D.L. n. 44/2023 ed, in particolare, l'art. 5;

VISTA la legge 21.06.2023 n. 74 di conversione del predetto D.L. con modificazioni;

VISTA l'O.M. n. 88/2024;

VISTO il decreto prot. n. 16233 del 17.07.2025 di ripubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Salerno e degli elenchi aggiuntivi;

VISTA la disponibilità per le riserve di posto presente al sistema informativo ai fini delle operazioni sotto disposte in relazione alle categorie dei riservisti previste dalle disposizioni di legge in materia;

VISTE le domande caricate al sistema informativo dagli aspiranti e le preferenze espresse;

VISTI i posti da assegnare per ADAA, ADEE e ADMM per le supplenze finalizzate al ruolo ex D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2023 n. 74, in base al prospetto delle disponibilità comunicato dall'USR Campania;

DISPONE

1. Per quanto in premessa, sono pubblicati gli elenchi elaborati dal Sistema Informativo mediante la procedura informatizzata INS (Informatizzazione Nomine Supplenze) dei docenti assunti a tempo determinato ai sensi del D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2023 n. 74 su posti di sostegno ADAA, ADEE e ADMM per la provincia di Salerno per l'a.s. 2025/2026, costituenti parte integrante del presente decreto.

2. I Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall'OM 88/2024 in relazione ai titoli di accesso, culturali, di servizio, di riserva e preferenza. L'accertata carenza di uno dei titoli appena menzionati, che sia risultato dirimente ai fini dell'assegnazione della supplenza, determinerà la revoca dell'assegnazione stessa.

3. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio, nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

4. Secondo quanto previsto nelle Istruzioni Operative sulle supplenze (punto 1.2), "Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni.

La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito.

I candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall'assegnazione, a pena di decadenza dall'incarico conferito, servendosi della specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile dall'apposito link contenuto nella lettera di notifica dell'assegnazione.

“L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento”. A norma dell'articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della sede, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell'ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno.

“È opportuno segnalare che anche il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2024 o precedenti, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all'attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti 2 e 3. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Non hanno altresì titolo a partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova.

Si ricorda, infine, che i docenti assunti su posto di sostegno sulla base della procedura di cui al Decreto ministeriale, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova”.

5. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni ministeriali in materia.

7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

of

IL DIRIGENTE

Mimi Minella

- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -